

Rep.n. 64.955

COMUNE DI FIRENZE

CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURI-

SMO - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandataria) in

R.T.I. con CONSORZIO ZENIT - SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante)

CONTRATTO DI APPALTO

Appalto per l'affidamento del servizio di pasti a domicilio.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) questo giorno 26 (ventisei) del mese di novembre, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) il Dottor Vincenzo Augusto CAVALLERI, nato a Verona il giorno 8 giugno 1959, domiciliato per la carica in Firenze, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi Sociali, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) la Signora Barbara SASSOLI, nata a Firenze il 4 settembre 1960, domiciliata per la carica ove appresso, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Consigliere Delegato della So-

cietà "CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" (d'ora in poi denominato "CAMST SOC. COOP. A R.L.") con sede a Castenaso (BO), Via Tosarelli n.318, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale 00311310379, iscritta all'Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente - Categoria Produzione e Lavoro al n. A100118 conforme risulta da visura della CCIAA del 30 ottobre 2018. CAMST SOC. COOP. A R.L. interviene al presente atto in qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (abbreviata R.T.I.) con "CONSORZIO ZENIT - COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" (d'ora in poi denominato "CONSORZIO ZENIT") con sede in Firenze, Via Cittadella n.31, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 04139790481, qualificato Mandante, in forza di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito dall'Impresa mandante con scrittura privata autenticata dal Dottor Ernesto CUDIA, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in data 19 marzo 2018, Rep. n. 38.246/19.642 registrato il giorno 20 marzo 2018 al numero 8498/1T e che in copia conforme informatica ad originale cartaceo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110). Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2017/DD/7309 del giorno 13 novembre 2017, veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pasti a domicilio - CIG 7250704E36, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- che, con verbale del 21/02/2018, veniva formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore di CAMST SOC. COOP. A R.L. con il CONSORZIO ZENIT in R.T.I., che offriva un ribasso dello 0,17% (zero per diciassette per cento) sul prezzo di Euro 497.987,75 (quattrocentonovantasettemilanovecentottantasette virgola settantacinque centesimi) posto a base di gara, oltre IVA;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2018/DD/1777 del 09/03/2018, l'appalto in oggetto, veniva aggiudicato, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, a CAMST SOC. COOP. A R.L. in R.T.I. con il CONSORZIO ZENIT;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2018/DD/4580 del 28/06/2018, si autorizzava, in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto, l'avvio del servizio in oggetto, a far data dal giorno 1 luglio 2018 e veniva assunto l'impegno definitivo di spesa di Euro 496.801,50 (quattrocentonovantaseimilaottocentouno virgola cinquanta), oltre IVA;

- che con nota prot. n. 257701 del 8 agosto 2018 è stato comunicato dalla Direzione Servizi Sociali che sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

	- che con la medesima nota prot. n. 257701 e' stato comunicato altresì	
	l'esito negativo delle informazioni prefettizie nei confronti di ZENIT;	
	- che con nota della prefettura di Bologna prot. 102068 del 15/10/2018,	
	per CAMST è stato comunicato il rinnovo dell'iscrizione nella White List	
	della medesima prefettura;	
	- che l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della	
	suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipula-	
	no quanto segue:	
	ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO E ALLEGATI	
	Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore della Dire-	
	zione Servizi Sociali, Dottor Augusto Vincenzo CAVALLERI, ed in esecu-	
	zione degli atti citati in premessa, affida a CAMST SOC. COOP. A R.L., in	
	persona della Signora Barbara SASSOLI, nei nomi, che accetta e si obbli-	
	ga, l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per l'appalto del servizio	
	di pasti a domicilio (CIG 7250704E36), alle condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conserva-	
	te agli atti della Direzione Sicurezza Sociale;	
	nonchè al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle Parti, ne	
	costituisce parte integrante e sostanziale:	
	- capitolato speciale d'appalto.	
	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al	
	D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio	
	4	

non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. L'affidatario è comunque tenuto a collaborare all'elaborazione del DUVRI qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenuti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto.

La Signora Barbara SASSOLI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotta degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro 496.801,50 (quattrocentonovantaseimilaottocentouno virgola cinquanta centesimi), oltre IVA, fermo restando che il corrispettivo effettivamente dovuto è determinato dall'applicazione dei prezzi unitari stabiliti alle quantità di servizio erogate, secondo quanto previsto all'articolo 11 del capitolato d'appalto.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto oggetto del presente capitolato ha una durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2018, ed è ripetibile nei tre anni successivi alla stipu-

lazione del presente contratto iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, alla scadenza di ciascun periodo, dietro accordo tra le parti, ai sensi, ai sensi degli artt. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, l'impresa aggiudicataria è obbligata, inoltre, alla scadenza del contratto, a prorogare l'esecuzione dei servizi stessi agli stessi prezzi, patti e condizioni, dietro semplice richiesta del Comune, per un periodo fino a 4 mesi.

ART. 4 – GARANZIE

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo dell'importo pari a Euro 49.680,15 (quarantanovemilaseicentottanta virgola quindici centesimi) viene ridotto del 50%, pari a Euro 24.840,08 (ventiquattromilaottocentoquaranta virgola zero otto centesimi), ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.Lgs 50/2016, essendo CAMST SOC. COOP. A R.L. in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015. Detto deposito viene costituito mediante polizza fideiussoria n. 1/767/96/164525769 emessa in data 16/10/2018 da UnipolSai.

ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI

DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, l'R.T.I. tra CAMST SOC. COOP. A R.L. (mandataria) e il CONSORZIO ZENIT (mandante), si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare CAMST SOC. COOP. A R.L., con nota prot. 334259 del 22/10/2018, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Fi-

renze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche:

per CAMST SOC. COOP. A R.L.:

- UBI BANCA SPA - Codice IBAN IT89W0311138100000000000029 ed

ha individuato nella Signora PASQUARIELLO Maria Antonietta, C.F.

PSQMNT54M69A944S, nel sig. MACCAFERRI Massimo C.F.

MCCMSM60E12D166L e nel sig. MINARELLI Ivano C.F.

MNRVNI56A24A944X le persone delegate ad operare su di esso;

per il CONSORZIO ZENIT:

- Banca Intesa Mediocredito Italiano Spa - Codice IBAN

IT11W1063701601100000046008 e ha individuato nel Signor TESTA Te-

resio CF. TSTTRS62M10A182L, la persona delegata ad operare su di esso;

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'R.T.I. tra CAMST SOC. COOP. A R.L. (mandataria) e il CONSORZIO ZENIT (mandante) dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016.

CAMST SOC. COOP. A R.L. ha proceduto a individuare il proprio Responsabile Privacy nella persona del sig. Massimo MACCAFERRI, C.F.

MCCMSM60E12D166L.

Il CONSORZIO ZENIT ha individuato il sig. Andrea BLANDI, C.F. BLNNDR53E13E475E, quale Responsabile del trattamento dati personali per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente il sig. Massimo MACCAFERRI e il sig. Andrea BLANDI quali Responsabili del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

L'R.T.I. tra CAMST SOC. COOP. A R.L. (mandataria) e il CONSORZIO ZENIT (mandante) si obbliga ad accettare le suddette nomine secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

L'R.T.I. è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) L'R.T.I. tra CAMST SOC. COOP. A R.L. (mandataria) e il CONSORZIO ZENIT (mandante) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L'R.T.I. dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero

essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) L'R.T.I. dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opifi-

cio.

4) L'R.T.I, impresa appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 5) e 6) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro e di bollo) e conseguenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs 117/2017 art. 82 co. 5, nonché ai sensi del D.P.R. 642 del 1972, art. 27 bis dell'allegato B.

E, richiesto io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me
Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere dieci e parte della seguente fino a qui.